



Quando è lecito
rieditare su piatta-
forma on-line un'opera
stampata su carta? E a
quali condizioni?

Daniela De Pasquale
Partner studio legale La Scala¹

Il diritto d'autore ai tempi dell'iPad

L'avvento dell'iPad e dei nuovi tablet Pc condurrà sicuramente allo sviluppo di prodotti editoriali dedicati a queste piattaforme, com'è già avvenuto con altre innovative creazioni di Apple. Non solo iTunes ha largamente contribuito a creare la cultura del "download" di brani a pagamento nel rispetto del diritto d'autore, ma si è registrato il notevole successo della vendita di applicazioni per l'iPhone. Apple ha inoltre stipulato importanti accordi negli Stati Uniti affinché, mediante l'iPad, gli utenti abbiano accesso a migliaia di titoli delle principali case editrici, ed ha anche raggiunto importanti intese con prestigiose testate giornalistiche. Quindi la nuova sfida digitale, dopo avere stravolto gli equilibri e gli assetti economici del settore musicale, oggi si appresta ad interessare più da vicino anche il settore dell'editoria.

L'industria culturale europea da tempo si prepara alla migrazione al digitale, ed anche in Europa fervono i negoziati per il collocamento dei contenuti presso le principali nuove piattaforme di distribuzione. Chi potrebbe rinunciare alla possibilità che gli utenti abbiano accesso ai propri prodotti editoriali semplicemente apponendo il polpastrello su un'icona?

Per le case editrici avere accesso a queste nuove piattaforme presuppone tuttavia la necessità di condurre delle verifiche e, in alcuni casi, un'attività di rinegoziazione dei diritti con gli autori. La distribuzione on line comporta la titolarità del diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico in maniera che cia-

scuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, come previsto dalla Direttiva Europea in materia di Diritto d'Autore nella Information Society (29/01) ed oggi recepito nel corpo dell'art. 16 della Legge sul Diritto d'Autore. Una facoltà che non necessariamente è contenuta in ogni contratto di edizione, in particolare, in quelli risalenti a tempi più lontani.

Le case editrici dovranno pertanto compiere una meticolosa valutazione degli accordi di edizione esistenti e verificare la sussistenza della facoltà di messa a disposizione del pubblico e di comunicazione al pubblico di cui all'art. 16 della Legge sul Diritto d'Autore. Si tratta di un processo non semplice, per vari ordini di ragioni. Molti contratti sono stati conclusi in un'epoca in cui nulla era stato previsto con riferimento ai diritti di pubblicazione on line. Nel diritto d'autore, poi, vige il principio della tassatività dei diritti tale per cui, nel silenzio del contratto, forma oggetto di cessione (o di licenza, o di contratto di edizione) "solo quanto sia stato espressamente previsto dalle parti", non potendosi ammettere eventuali cessioni implicite con riferimento a diritti o piattaforme non esistenti al momento della loro stipula.

Inoltre, l'art. 119 3° della Legge sul Diritto d'Autore prevede il divieto per le parti di negoziare clausole che prevedano l'attribuzione di futuri diritti eventualmente conferiti da leggi posteriori, ma non fa alcun riferimento ai modi di utilizzazione compresi in questi drit-

ti. Secondo l'interpretazione prevalente, sulla scorta di questa norma il contratto dovrebbe essere rinegoziato sia se, per effetto di successive disposizioni legislative, si determini un ampliamento del contenuto dei diritti a disposizione dell'autore, sia qualora un'innovazione tecnologica renda possibile un'utilizzazione economica non prevista al momento del contratto.

Ciò vale per i libri e le opere letterarie comunque da considerarsi unitarie. Tuttavia a conclusioni diverse deve giungersi con riferimento alle opere collettive. La legge sul diritto d'autore offre una disciplina specifica per quelle opere dell'ingegno che sono il frutto del contributo creativo di più autori. In particolare, se si tratta di opere che sono composte mediante l'unione di lavori minori o frammenti di lavori, dovuti ad autori diversi, che sono riuniti per uno scopo divulgativo, didattico o scientifico. Possiamo scorgere in questo caso due attività creative: quella degli autori delle singole opere e quella del curatore ossia del soggetto che aggrega i contenuti per conto dell'editore.

In questi casi, secondo la Legge sul Diritto d'Autore (art. 38 L.A.) i diritti patrimoniali sull'intera opera appartengono all'editore, mentre quelli sui singoli contributi spettano invece ai diversi autori che – salvo patto contrario – rimangono titolari dei singoli contributi anche dopo il loro inserimento nell'opera collettiva. In sostanza, se non diversamente convenuto, i diritti sono ceduti dall'autore del singolo contributo solo in funzione della loro utilizzazione congiunta e non anche di quella separata. Appare dunque ragionevole affermare che l'editore non potrà, in assenza di un espresso consenso dell'autore del singolo contributo, utilizzarlo singolarmente per altre opere differenti da quella dell'opera di cui fa parte.

Al riguardo vi è un "leading case" statunitense del 2008: con riferimento ad una causa tra la National Geographic Society e un fotografo freelance, la US Court of Appeals (11 circuit – 30 Giugno 2008) ha stabilito che non c'è violazione di diritto d'autore qualora l'editore trasponga l'opera collettiva creata su stampa in una versione digitalizzata. La Corte sostiene che un edito-

re può riprodurre, senza per questo violare il diritto d'autore, un lavoro di un fotografo freelance in una ristampa dell'originale dell'opera collettiva alla quale il fotografo abbia contribuito, in una revisione dell'opera (tra cui rientra appunto anche la versione digitale) o in

una successiva opera collettiva facente parte della stessa serie. L'editore non potrà invece riprodurre i singoli contributi se ciò dovesse trasformarsi in una nuova opera.

Poiché alle medesime conclusioni ben potrebbe giungere la giurisprudenza italiana alla luce delle norme sul Diritto d'Autore domestiche, ciò conduce a un ulteriore interrogativo. Quando un'opera digitale – si pensi ad una banca dati on line realizzata per la piattaforma internet o ad una testata on line – riadattata ai fini della sua fruizione via iPad (magari con nuovi hyperlink, nuove illustrazioni e contenuti editoriali parzialmente rinnovati) può considerarsi una nuova opera?

E quando invece costituisce un mero riadattamento della precedente?

Solo in quest'ultimo caso l'utilizzo da parte dell'editore del contributo già incluso nella precedente pubblicazione sarebbe lecito, ove l'autore non avesse ceduto ogni suo diritto all'editore. Si tratta di un quesito assai delicato, non tanto per i maggiori costi legati ad un ulteriore compenso da versare all'autore, quanto per la complessa attività organizzativa legata all'acquisto dei diritti di cui dovrebbe farsi carico l'editore. Sia che si tratti di opere letterarie semplici, dunque, sia che si tratti di opere collettive, il diritto d'autore ai tempi dell'iPad porta con sé la necessità di negoziare alcuni aspetti degli originari contratti di edizione e di compiere accurate verifiche.

Note

- 1 *L'autrice, partner dello studio legale La Scala, si occupa di proprietà intellettuale, fa parte di un network internazionale di esperti di Information Technology ed assiste numerosi clienti italiani e stranieri in materia di new media (www.lascalaw.com).*

